



Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

Sezione del sito (Intestazione)

- [Vai al menu di navigazione](#)
 - [Vai al contenuto](#)



- [Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

Numero 04768/2010 e data 28/10/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 giugno 2010

NUMERO AFFARE 02387/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno.

Richiesta di parere sull'istanza di riconoscimento di personalità giuridica ai sensi degli artt. 2 della legge n. 1159/1929 e 10 del R.D. n. 289/1930, presentata dalla "Associazione Sikhismo Regione Italia" con sede in Castelvetro (Vicenza)

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. 0001467, del 13 maggio 2010, con la quale il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'istanza in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO:

Il richiedente Ministero, nella suindicata relazione, premette che con istanza corredata dalla prescritta documentazione, il legale rappresentante della "Associazione Sikhismo Religione Italia", con sede in Castelvetro (Vicenza), cittadino indiano residente in Arzignano, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell'organismo quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi dell'art. 2, della legge n. 1159/1929 e dell'art. 10 del R.D. n. 289/1930.

Al riguardo il Ministero riferisce che il sodalizio si è costituito in data 5 marzo 2001, come da atto, rep. n. 111.377, notaio Colasanto, con la denominazione di "Associazione Sikhismo Italia" e con statuto modificato con atto pubblico 29 giugno 2007, rep. n. 149.537, redatto dal medesimo notaio.

In particolare, l'Associazione, come enunciato dall'art. 3 dello Statuto e come si desume dalla relazione del legale rappresentante concernente i principi dottrinali, gli scopi e le attività svolte, ha come suo fine la diffusione e la pratica della religione e del culto Sikh. Il patrimonio dell'ente è costituito dalla somma di euro 1.999,03, come da attestazione della Banca Intesa del 29 luglio 2005, recentemente aumentata ad euro 4.721,35, come da nota del 16 aprile 2008; nello statuto, il fondo di dotazione iniziale indicato nell'articolo relativo al patrimonio ammonta ad euro 4.182,82.

Il Ministero rileva che, stante la suddetta modesta entità della consistenza patrimoniale, l'Associazione sembra non disporre di mezzi economici finanziari sufficienti per il raggiungimento dei propri fini che, come enunciato all'art. 3, prevedono, oltre alla diffusione della religione e del culto sikhista, anche, secondariamente, una serie di attività educative, culturali e socio-assistenziali (promozione della cultura Sikh, attraverso studi e incontri per tenere vivo il legame dei fedeli immigrati in Italia con le proprie radici etno-culturali, morali e sociali, nonché la promozione e lo sviluppo dell'inserimento sociale di culture etiche diverse dalla latina nel territorio italiano).

Inoltre, secondo l'Amministrazione, perplessità sorgono anche dall'esame dei bilanci relativi al periodo 2001-2008, da cui si rileva che gran parte delle spese attengono a voci di natura extra-religiosa (bollette telefoniche e cancelleria): il che rappresenta una evidente anomalia in un sodalizio le cui attività prioritarie dovrebbero essere, come indicato nello statuto, di religione e di culto.

Circa il contenuto dello statuto, il Ministero osserva che sono indicati, oltre alla denominazione, la sede e gli scopi, la composizione degli organi statutari ed il loro funzionamento, il patrimonio nonché la devoluzione del patrimonio medesimo in caso di estinzione dell'ente. Per quanto riguarda la sede, l'organismo dispone di una propria sede legale, come da contratto di comodato di un immobile in cui non si specifica la durata temporale del medesimo e se ne prevede la revocabilità su richiesta del comodante, il quale si identifica con il legale rappresentante dell'organismo.

Da ultimo, viene rilevato che l'Associazione è costituita da numerose Chiese distribuite sul territorio nazionale; la consistenza numerica dei fedeli, secondo quanto risulta dai rapporti informativi allegati ai pareri delle Prefetture competenti, ammonta a circa 8000 fedeli.

Tutto ciò premesso, il Ministero ritiene di sollevare alcune eccezioni in merito a particolari aspetti relativi ai principi **religiosi** della confessione Sikh, enunciati nello statuto e nella relazione sui principi **religiosi**: la religione Sikh è una religione monoteista, l'appartenenza alla quale si manifesta attraverso cinque **simboli** elencati in calce allo statuto, ai quali i fedeli non posso rinunciare; tra questi vi è il 'kirpan', pugnale rituale ricurvo, simbolo della resistenza al male; al riguardo osserva il Ministero che l'art. 4 della legge n. 110/1975 dispone che non è possibile, senza giustificato motivo, portare fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze strumenti da punta o da taglio atti ad offendere; invero, per il nostro ordinamento giuridico, il pugnale rientra nella categoria delle armi bianche, per le quali non è prevista alcuna licenza di polizia che ne consenta il porto; anche quando si volesse accettare la tesi che il kirpan non ha come destinazione naturale l'offesa alla persona, e venisse quindi considerato "arma impropria", esso non potrebbe essere portato fuori dalla propria abitazione.

Rileva poi il Ministero che altro elemento di conflitto con l'ordinamento giuridico italiano è rappresentato dal divieto di divorzio per le donne, indicato nella citata relazione sui principi **religiosi**; tale principio, oltre a ledere il principio costituzionale della pari dignità e eguaglianza dei cittadini, previsto nel predetto art. 3, appare fortemente discriminatorio nei confronti delle donne e contrastante con la normativa vigente che contempla, invece, l'istituto del divorzio laddove il matrimonio abbia rilevanza nell'ordinamento statale.

CONSIDERATO

Come riportato nelle premesse, con l'istanza in esame l'Associazione 'Sikhismo Religione Italia' chiede il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso da quello cattolico, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 1159/1929 e all'art. 10 del R.D. n. 289/1930.

La Sezione, dopo disamina della documentazione presentata in relazione ai principi generali dell'ordinamento e tenuto conto delle specifiche finalità tutelate con le menzionate disposizioni, ritiene di condividere le perplessità manifestate dalla referente Amministrazione.

Invero, anche a prescindere dalle pur riscontrate anomalie in merito all'esiguità dei mezzi economici e finanziari (consistenti in poche migliaia di euro, a fronte delle complesse finalità perseguite: promozione della cultura Sikh, attività di studi, incontri, relazioni, assistenza etc.), dell'ambiguità relativa alla sede dell'ente (disponibilità di un immobile derivante da un contratto di comodato, senza durata temporale, revocabile ad nutum del comodante, il quale peraltro si identifica con il legale rappresentante dell'organismo), sono alcuni aspetti propri della religione Sikh che confliggono in maniera evidente con principi fondamentali del nostro ordinamento pubblico interno, quali l'uso (rectius il 'porto') del Kirpan (pugnale rituale ricurvo) e il divieto di divorzio per le sole donne.

Come è noto, infatti, in materia il bilanciamento degli interessi perseguiti (da una parte, quelli della libertà religiosa, dell'organizzazione associativa, etc. e, dall'altra, quelli inerenti al rispetto dei principi generali dell'ordinamento pubblico interno) trova un limite invalicabile nella tutela dell'ordinamento interno, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della Costituzione; ne consegue, ad avviso della Sezione, che l'istanza di riconoscimento non possa essere accolta, in quanto i menzionati aspetti, propri e tipici della religione della richiedente associazione, contrastano con principi (anche di rango costituzionale), attinenti all'assoluta uguaglianza di tutti i cittadini (senza distinzioni anche di carattere religioso), e al divieto di porto d'armi (anche improprie). Circa quest'ultimo aspetto ritiene la Sezione che la dedotta 'ritualità' del 'Kirpan' (metaforicamente finalizzato per resistere al male), non possa farsi rientrare tra i giustificati motivi che consentono di portare fuori dalla propria abitazione armi improprie, perché, al di là delle possibili difficoltà interpretative oggettive (che si

intende per 'male', quando si può portare e usare il pugnale), è proprio la finalità religiosa (uso del pugnale) che in questo caso confligge letteralmente con una norma statale che, per quanto considerato, deve avere la prevalenza.

Per le suesposte considerazioni si ritiene che l'istanza debba essere respinta.

P.Q.M.

Esprime il parere che l'istanza debba essere respinta.

L'ESTENSORE
Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE
Pasquale de Lise

IL SEGRETARIO

Licia Grassucci